

## TRIBUNALE ROMA

30 SETTEMBRE 1995

PRESIDENTE: BUCCI

RELATORE: CRESCENZI

PARTI: SCALFARI

(Avv. Pace, Le Pera)

SCARBI

(Avv. Mellini)

RTI S.P.A.

(Avv. Vaccarella, Dotti, Morese)

**Diffamazione a mezzo televisivo • Irresponsabilità ex art. 68, comma 1, della Costituzione • Non manifesta infondatezza • Sospensione del giudizio • Rinvio alla Camera di competenza**

*Qualora il Giudice adito per il risarcimento dei danni alla reputazione ritenga non manifestamente infondata la questione di applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione alle opinioni espresse da un membro del parlamento nel corso di un programma televisivo, contenenti offese rivolte al direttore di un quotidiano, per il pensiero espresso in merito all'esito di una votazione parlamentare deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente, affinché questa si esprima sulla autorizzazione a procedere.*

**Diffamazione a mezzo televisivo • Responsabilità della società editrice • Risarcimento dei danni in solido con l'autore del reato**

*La società editrice, proprietaria dell'emittente televisiva che ha messo in onda un programma e la sua replica nel corso dei quali una parlamentare abbia pronunciato espressioni diffamatorie, estranee all'attività parlamentare, è tenuta, in solido con questi, al risarcimento del danno.*

**Diffamazione a mezzo televisivo • Parametri della liquidazione del danno morale • Importo del risarcimento • Mancata pubblicazione della sentenza di condanna**

*I criteri di valutazione del danno da lesione della reputazione a mezzo televisivo sono la rilevante diffusione degli addebiti, la capacità di penetrazione del mezzo televisivo, la particolare efficacia lesiva degli addebiti, la notorietà dei personaggi coinvolti e la conseguente eco che la vicenda ha presumibilmente avuto anche su altri organi di informazione, la reiterazione del messaggio diffamatorio e la successiva messa in onda della trasmissione in altra fascia oraria.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 16 ed il 21 giugno 1993, l'attore ha esposto che, il giorno 4 maggio 1993, nel corso della trasmissione « Sgarbi quotidiani », messa in onda sul network televisivo « Canale 5 », di cui è titolare la società convenuta, il convenuto Sgarbi aveva usato espressioni gravemente ingiuriose nei confronti di esso attore, qualificandolo come « ladro » e « servo » ed ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.

Con successivo atto di citazione, notificato il 13 ed il 17 luglio dello stesso anno, l'attore ha dedotto che, nelle trasmissioni andate in onda il 18 ed il 23 giugno dello stesso anno, il convenuto lo aveva falsamente e ripetutamente accusato di evasione fiscale, nonché di aver « cacciato » dal giornale « La Repubblica » il critico televisivo Beniamino Placido perché aveva « osato parlare bene » del convenuto stesso.

I convenuti, nel costituirsi in entrambi i giudizi, hanno contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Le cause sono state istruite con la produzione di documenti e delle registrazioni delle tre trasmissioni sopra menzionate e, dopo la riunione dei due giudizi, sono state rimesse al collegio sulle conclusioni sopra trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — In ordine alla preliminare questione dell'individuazione degli effetti nel presente processo della qualità di parlamentare del convenuto on. Sgarbi, si deve porre in rilievo che l'art. 3 del d.l. 12 maggio 1995, n. 165 (vigente alla data dell'udienza collegiale) contempla tre diverse ipotesi: il comma 1, infatti, precisa che ove appaia evidente l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione, il Giudice la dichiara di ufficio, chiudendo di fatto il giudizio; il comma 2 prefigura a sua volta due situazioni distinte: ove il Giudice ritenga che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 68 risulti « manifestamente infondata », dovrà pronunciarsi con un'ordinanza che deve essere trasmessa immediatamente alla Camera competente; tale comunicazione risponde, peraltro a finalità meramente informative, dovendo il Giudice procedere nel giudizio, come desumibile dalla successiva previsione della facoltà di sospensione del procedimento ad opera del Giudice nel caso in cui la Camera richieda copia degli atti; qualora, invece, il Giudice ritenga che la questione relativa all'applicabilità del comma 1 dell'art. 68 non sia manifestamente infondata, dovrà trasmettere gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; in tal caso, il Giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo non superiore a novanta giorni.

In sostanza, la normativa delineata dal legislatore, tende ad attribuire al Parlamento al potestà decisionale circa la riconducibilità del fatto all'ambito di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, consentendo al Giudice di pronunciarsi sul merito della questione solo nell'ipotesi in cui la questione stessa risulti risolvibile, in un senso o nell'altro, in base al mero riscontro di elementi certi ed inequivocabili. Una tale attribuzione di potestà esclusiva resta, peraltro, circoscritta in uno specifico ambito temporale, giacché, decorsi i novanta giorni previsti dalla disposizione in esame, sembra necessario ritenere che spetterà al Giudice ordinario conoscere della questione nella sua pienezza e senza alcuna limitazione. La norma omette di precisare quali siano gli effetti della deliberazione della Camera intervenuta in epoca successiva alla scadenza del predetto termine e che eventualmente contrasti con la decisione adottata in sede giudiziale e quali rimedi siano adottabili dal Giudice nell'ipotesi di dissenso rispetto al contenuto della deliberazione parlamentare che abbia ritenuto l'applicabilità dell'immunità. Riguardo a tale seconda ipotesi, sembra doversi necessariamente fare riferimento alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 443 (che definisce i limiti del conflitto di attribuzioni), mentre, per quanto attiene alla prima delle citate questioni, sembra logico escludere che il decorso del predetto termine comporti il venir meno delle attribuzioni demandate al Parlamento, con la conseguenza che la deliberazione della Camera può di fatto intervenire anche in un momento successivo e spiegare i propri effetti tipici, vincolando il Giudice ordinario (ed eventualmente costringendolo a sollevare conflitto di attribuzioni), salvo l'eventuale passaggio in giudicato della decisione adottata in sede giudiziale, che sembra precludere ogni ulteriore contestazione sul punto.

La normativa sopra delineata pone, altresì, indubbi problemi di raccordo con la tradizionale struttura del processo civile, articolata nella distinzione delle competenze del Giudice istruttore da quelle del collegio, mentre meglio si attaglia al modello processuale introdotto con la riforma del 1990, ove competenze decisionali ed istruttorie coincidono nel medesimo organo; infatti, sembra logico ritenere che il provvedimento di cui al comma 1, che ha un evidente contenuto decisorio del giudizio (almeno nei riguardi del parlamentare), debba necessariamente rivestire le forme della sentenza e presupponga quindi la rimessione della causa al collegio nei modi tipici di cui all'art. 189 cod. proc. civ.; ma anche la deliberazione sulla manifesta fondatezza della questione inerente l'applicabilità del comma 1 dell'art. 68 della Costituzione, in quanto involgente valutazioni concernenti il merito della causa, deve logicamente essere riservata all'organo (il collegio) cui compete, secondo la vecchia disciplina del processo civile, la potestà decisionale della controversia. Ne consegue, in sostanza, che, poiché non avrebbe senso attribuire al Giudice istruttore la facoltà di una valutazione preliminare sull'evidenza e sulla manifesta infondatezza della questione, si deve concludere che, ogni qualvolta la relativa questione venga sollevata o sia rilevata d'ufficio nei giudizi soggetti al vecchio rito, il Giudice istruttore deve limitarsi a rimettere la causa al collegio previa precisazione delle conclusioni; con l'ulteriore conseguenza che la fase decisionale della controversia e quella di deliberazione sommaria finalizzata al riscontro dei menzionati caratteri della questione vengono di fatto a coincidere in un contesto destinato a dare adito ad ovvie incongruenze (basti pensare all'ipotesi di pronuncia di un'ordinanza con cui si dichiara la manifesta infondatezza della questione — con la relativa comunicazione alla Camera — e la contestuale pronuncia della sentenza che definisce il giudizio).

Ma i problemi di maggior rilievo attengono alla definizione dei parametri ai quali il Giudice deve correlare la propria valutazione, in quanto i giudizi di evidenza e di manifesta fondatezza o infondatezza presuppongono sul piano logico che siano chiari ed inequivoci gli elementi ai quali il Giudice deve informare la propria decisione; il che significa che l'attività preliminare dell'interprete riguarda proprio l'accertamento in astratto di quegli elementi che devono essere ricercati nella fattispecie concreta per definire se la vicenda all'origine della controversia sia riconducibile alla previsione della norma costituzionale. Di fatto, nell'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale determinatosi in relazione ai limiti di operatività della predetta norma può enuclearsi, per gli aspetti che rilevano in questa sede, quel criterio che subordina l'applicabilità della disposizione al riscontro di un collegamento tra il fatto addebitato al parlamentare e l'esercizio delle funzioni di parlamentare (criterio che la menzionata sentenza della Corte Cost. n. 443/1993 qualifica come « essenziale »); con la precisazione, peraltro, che in ordine alla stessa estensione delle prerogative previste dall'art. 68 della Costituzione si registrano posizioni divergenti: se, infatti, l'orientamento certamente maggioritario in dottrina ritiene che l'esercizio delle funzioni parlamentari consista esclusivamente nel compimento di atti tipici del mandato parlamentare (quali presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, ordini del giorno, progetti di legge, relazioni, partecipazione a dibattiti e votazioni, ecc.), ordinariamente svolti nella sede parlamentare e solo eccezionalmente al di fuori di essa, come nel caso di inchieste o in genere di deputazioni a vario titolo costituite (indagini conoscitive

delle commissioni, comitati inquirenti della Giunta delle elezioni, ecc.), di contro, da alcuni autori si è sostenuto che andrebbe ricondotto nell'ambito del concetto di esercizio delle funzioni parlamentari anche l'espletamento di attività politica nell'interno dei partiti e verso gli elettori, nella propaganda e diffusione di programmi e di idee.

In questo quadro di sostanziale incertezza sembra logico ritenere che il giudizio di evidenza — previsto dal comma 1 dell'art. 68 della Costituzione — possa riguardare solo quelle situazioni tipicamente previste dalla norma costituzionale e che si siano verificate in un ambito specificamente istituzionale ed in stretta correlazione con la qualità di parlamentare. Analogamente, la valutazione circa la manifesta infondatezza della questione potrà riguardare solo quelle situazioni in cui difetti lo *status* di parlamentare dell'autore della diffamazione, o in cui il comportamento di questi non sia tradotto in una manifestazione di idee ma solo in atti materiali, o in cui l'opinione espressa non sia in nessun modo collegabile alla detta qualità. In altri termini, la rilevata incertezza circa i limiti delle prerogative parlamentari finisce necessariamente con l'attribuire connotazioni di opinabilità ad ogni decisione che riguardi dichiarazioni rese da un parlamentare e che siano in qualche modo riconducibili all'attività politica svolta dal medesimo; poiché, infatti, non spetta al Giudice ordinario — almeno in questa prima fase — stabilire la portata delle prerogative parlamentari (in tal senso, la menzionata sentenza della Corte Cost. n. 443/1993), l'evidenziata incertezza non può essere risolta nell'ambito del giudizio circa la manifesta infondatezza della questione, ogni qualvolta risulti concretamente riscontrabile un qualche collegamento tra la dichiarazione attribuita al parlamentare ed il mandato politico da questi ricevuto.

Alla luce di tali premesse, si deve logicamente escludere che possa ritenersi l'evidente applicabilità della norma di cui all'art. 68 della Costituzione riguardo a tutti e tre gli episodi all'origine delle due cause riunite: il mero rilievo che le dichiarazioni sono state effettuate in un contesto avulso da ogni connotazione istituzionale e nel corso di trasmissioni nelle quali il convenuto presta « la propria attività di attore/conduuttore/entertainer » (secondo la formulazione del contratto stipulato con la RTI) consente di per sé di escludere che ci si trovi « evidentemente » al cospetto di comportamenti tutelati dalla norma costituzionale.

Più articolate appaiono, invece, le conclusioni cui deve pervenirsi in relazione alla valutazione demandata al Giudice dal comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 165/1995.

Infatti, relativamente alle dichiarazioni espresse nella prima delle citate trasmissioni (oggetto della causa introdotta con il primo atto di citazione), si deve porre in rilievo che le stesse risultano formulate a margine di un discorso complessivamente ed evidentemente incentrato sulla polemica conseguente al voto della Camera sulla posizione giudiziaria di Craxi e sul modo di rapportarsi del giornale diretto dall'attore in relazione a tale voto; le dichiarazioni, dunque, rispondono a finalità politiche proprie dell'autore di esse e si riconnettono in una qualche misura all'attività del Parlamento, talché deve escludersi che possa pronunciarsi la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione, restando preclusa al Giudice — in questa fase — ogni ulteriore e più specifica valutazione circa l'effettiva correlazione tra le predette dichiarazioni ed il mandato parlamentare.

Di contro, negli interventi trasmessi nei giorni 18 e 23 giugno 1993 le dichiarazioni lesive dell'onorabilità dell'attore appaiono prescindere da

qualsiasi discorso di carattere genericamente politico. Nella prima delle predette occasioni il convenuto, dopo un'ampia dissertazione su aspetti architettonici, artistici e culturali, ha inteso soffermarsi, in termini elogiativi, su un giornale locale e, in particolare, su di un sondaggio realizzato e pubblicato da alcuni giornali nazionali e riguardante esso convenuto, criticando il giornale diretto dall'attore per l'omessa pubblicazione dell'esito del sondaggio; in tale contesto, il convenuto ha ritenuto di accusare l'attore di una gestione dittatoriale e non democratica del giornale per aver « cacciato » il critico televisivo Beniamino Placito perché questi si era espresso in termini positivi nei confronti di esso convenuto ed ha poi aspramente polemizzato sulla mancata pubblicazione dell'inchiesta, introducendo improvvise insinuazioni sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali dell'attore (« e se l'inchiesta non è come vuole il direttore Scalfari, con i cento miliardi presi a De Benedetti che li ha portati via in qualche modo in un clima di corruzione generale, di tangenti che tutti conoscono, quell'uomo che dichiara quattrocento milioni all'anno e paga delle tasse su quelli avendo cento miliardi in banca, quell'uomo che dovrebbe fare un giornale democratico e oggettivo se riscontra in paese che Sgarbi è amato, non pubblica l'articolo, censura ») per poi concludere il proprio intervento ribadendo il medesimo concetto (« ...Eugenio Scalfari. Cento miliardi in banca con le tasse che chissà chi le paga »).

Nella seconda delle citate trasmissioni, il convenuto esordisce con una critica al giornale diretto dall'attore, ponendo in risalto i rapporti tra la stampa ed il potere economico; e non v'è dubbio che un tale argomento si presti a valutazioni di contenuto squisitamente politico; peraltro, le dichiarazioni denunciate dall'attore si inseriscono in una diversa e successiva fase delle dissertazioni del convenuto connessa al sequestro di un immobile di proprietà dell'ex Ministro Pomicino, evento da cui il convenuto trae spunto per affermare « se dovevano sequestrare, sequestrassero meglio i magistrati, andassero da qualcuno che aveva almeno un Caravaggio, un vero Mattia Preti, andassero sulla pista giusta. Se mi chiamano gli dico dove andare. Conosco delle case, come quella di Eugenio Scalfari, dove trovano dei quadri bellissimi e senza nessuno che li abbia denunciati o pagato le tasse relative ai soldi che sono serviti a comprare quei quadri... Andate da Scalfari, che poi c'è il problema dell'indagine per vedere quante tasse paga ».

In entrambi tali interventi televisivi non sembra, invero, ravvisabile alcun collegamento tra la qualità di parlamentare propria dell'on. Sgarbi e le suddette dichiarazioni: espresse nell'esplicazione della « propria attività di attore/conduuttore/entertainer », nell'ambito di un rapporto di lavoro e nel contesto di una trasmissione di mero intrattenimento nella quale il convenuto è solito affrontare gli argomenti più svariati, esse sembrano riflettere esclusivamente un intendimento polemico di carattere personale, che nel primo caso, risulta, addirittura, legato a motivazione assolutamente individuali (la polemica sulla mancata pubblicazione del sondaggio riguardante il convenuto), e che, nel secondo caso, si evidenzia anche nella palese tortuosità del percorso logico seguito dal conduuttore della trasmissione per arrivare a parlare dell'attore. La stessa difesa del convenuto, per attribuire un significato latamente politico alle predette dichiarazioni è costretta a richiamare il contenuto del precedente intervento andato in onda il 4 maggio 1993 ed alla polemica iniziata dal convenuto in riferimento al diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'on. Bettino Craxi. Ma un tale ragionamento non può oggettiva-

mente essere condiviso, giacché l'opinione espressa dal parlamentare deve essere valutata nel suo specifico contesto ed in relazione al suo contenuto, prescindendo da possibili motivazioni riferite ad episodi pregressi, giacché, altrimenti, si verrebbe ad attribuire dignità di manifestazione di opinione politica al mero insulto rivolto, in qualsiasi sede ed in qualsiasi contesto, ad un avversario politico e si finirebbe con il giustificare ogni aggressione verbale, che pure risulti avulsa da un qualsiasi discorso politico, in relazione alla divergente posizione adottata in epoca precedente dal soggetto leso.

Ad avviso del Tribunale, quindi, deve preliminarmente procedersi alla separazione delle due cause riunite, ai sensi dell'art. 279, n. 5, cod. proc. civ. e dell'art. 3 del d.l. n. 165/1995; in ordine alla causa n. 49159 deve emettersi il provvedimento di sospensione previsto dalla predetta disposizione; in relazione alla causa n. 56864 il Tribunale deve, invece, pronunciare nel merito, con la contestuale adozione del provvedimento di comunicazione alla Camera di appartenenza del convenuto.

Poiché non sembra contestabile — né risulta concretamente contestato — il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni fatte dall'on. Sgarbi, deve certamente essere accolta la domanda avanzata dall'attore con la conseguenziale condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al medesimo derivati. In particolare, per quanto attiene alle deduzioni difensive della RTI S.p.A. sembra fondato ritenere che il mero riscontro della compartecipazione della predetta società alla determinazione dell'evento dannoso comporti la responsabilità solidale della medesima, senza che possa rilevare, in questa sede, la definizione del diverso concorso causale dei convenuti (in proposito, Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, che precisa che « per aversi solidarietà tra più responsabili, il fatto dannoso non deve essere necessariamente unico, ben potendosi avere più azioni od omissioni illecite — diverse tra loro anche per la diversità delle norme giuridiche che abbiano eventualmente violato — che concorrano a produrre il medesimo danno. Ciò che è assolutamente necessario, ai fini della norma, è invece l'unicità del danno »); ed il contributo causale della convenuta al determinarsi del danno appare evidente, ove si abbia riguardo al fatto che la stessa ha provveduto a mandare in onda la replica delle trasmissioni sulla medesima rete ed in altra fascia oraria.

In ordine all'entità del danno, si devono porre in rilievo i seguenti elementi di valutazione; la rilevante diffusione degli addebiti (dai dati Auditel — prodotti in atti e non contestati — si desume che la trasmissione del 18 giugno 1993 è stata vista per un minuto da oltre quattro milioni di persone ed è stata seguita in media da oltre due milioni e mezzo di telespettatori; la trasmissione del 23 giugno 1993 è stata vista per un minuto da oltre quattro milioni di telespettatori ed è stata seguita in media da più di tre milioni di persone); la nota capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo (al riguardo la menzionata Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, che sottolinea la « quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica, cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa, sicché la notizia si fissa nella memoria così come data »); la particolare efficacia lesiva degli addebiti (i riferimenti ai « cento miliardi presi a De Benedetti », alle tangenti, al clima di corruzione generale, al pagamento delle tasse, ecc., risultano palesemente rivolti a svilire la figura morale dell'attore ed a distruggerne l'autorevolezza professionale, colpendo la sua attendibilità presso un'opinione pubblica che, in quell'epoca, mostrava particolare sensibilità a tali argomentazioni); la reiterazione del messaggio diffamatorio nell'am-

bito della medesima trasmissione, quasi a livello di spot; la notorietà dei personaggi coinvolti e la conseguente eco che la vicenda ha presumibilmente avuto anche su altri organi di informazione; la successiva messa in onda della trasmissione in altra fascia oraria, ecc.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni (che, tra l'altro, evidenziano come la fattispecie in esame non possa essere valutata in riferimento ai parametri adottati in relazione agli illeciti a mezzo stampa), ed atteso che non emergono specifici profili di carattere patrimoniale, appare corretto determinare il danno derivato all'attore nella complessiva somma di L. 600.000.000, liquidata in via equitativa, in relazione ai valori attuali e, quindi, insuscettibile di rivalutazione.

Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori istanze dell'attore rivolte alla pubblicizzazione sulla stampa e tramite emittenti televisive della presente decisione, atteso che, considerato il tempo intercorso dall'evento dannoso, non sembra che la pubblicità della decisione potrebbe contribuire in misura apprezzabile alla riparazione del danno.

Le spese del giudizio debbono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro (atteso il comune interesse degli stessi nella causa), e liquidate nella misura indicata in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per effetto del nuovo testo dell'art. 282 cod. proc. civ.

P.Q.M. — Il Tribunale, previa separazione — come da separata ordinanza — delle cause indicate in epigrafe e definitivamente pronunciando sulla causa n. 56864 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 1993,

ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa,

condanna Vittorio Sgarbi e la RTI S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Eugenio Scalfari ed a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di L. 600.000.000, con gli interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia;

condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese del processo che liquida in complessive L. 10.526.000 di cui L. 326.000 per spese, 2.200.000 per diritti e 8.000.000 per onorari (oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali nelle misure di legge);

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

## *RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA*

La sentenza in esame innova una prassi giurisprudenziale consolidata in materia di risarcimento del danno alla reputazione. Essa propone, sul terreno dei criteri di liquidazione e dell'entità del risarcimento del danno morale, un tracciato di discriminazione, seppur schematico, tra la diffamazione a mezzo stampa e la diffamazione a mezzo televisione.

1. Nel giudizio della valutazione del danno, sono stati utilizzati i seguenti criteri equitativi:

a) *la rilevante diffusione degli addebiti.*

Nel caso in esame, infatti, la prima delle trasmissioni in questione (18 giugno 1993) è stata vista per un minuto da oltre quattro milioni di per-

sone e seguita in media da oltre due milioni e mezzo di telespettatori; la seconda (23 giugno 1993) è stata vista per un minuto da oltre quattro milioni di telespettatori e seguita in media da più di tre milioni di persone;

b) *la capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo.*

Nella formulazione del criterio di così indubbio rilievo, il Giudice si fonda sulla sentenza Cass. 4 febbraio 1992, n. 1147, cit., nella parte in cui sottolinea la « quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica, cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa, sicché la notizia si fissa nella memoria così come data ». La decisività del criterio si desume dunque dalla circostanza che i telespettatori, colpiti dall'informazione diffusa dai media (sfavorevole, errata o omissiva che sia) vengono sospinti — senza sistemi effettuali di controllo, senza mediazione critica — alla acquisizione/formazione di un giudizio coincidente, per tipo, qualità e natura, con quello dell'informazione diffusa;

c) *la particolare efficacia lesiva degli addebiti.*

Il Giudice, nell'analizzare il criterio, ha tenuto conto del particolare effetto prodotto da espressioni di colore (come quella di « cento miliardi presi a De Benedetti ») o da riferimenti che toccano il nervo sociale (le tangenti, il clima di corruzione generale, il pagamento delle tasse);

d) *la notorietà dei personaggi coinvolti* (Eugenio Scalfari, direttore del quotidiano « La Repubblica » e Vittorio Sgarbi, deputato e noto critico d'arte) e la conseguente eco che la vicenda ha avuto anche su altri organi di informazione;

e) *la reiterazione del messaggio diffamatorio nell'ambito della stessa trasmissione;*

f) *la successiva messa in onda della trasmissione in altra fascia oraria.*

I parametri utilizzati integrano, in termini qualitativamente decisivi, quelli abitualmente adottati per giudicare la diffamazione a mezzo stampa e, nei rari casi, l'offesa attraverso il mezzo televisivo: parametri che — varrà ricordare — si limitano ad essere la qualità del soggetto leso, la gravità dell'addebito, la notorietà del soggetto leso, l'entità del discredito, la diffusione dell'addebito e la collocazione della notizia.

La novità permane anche ove si prendano in considerazione altri e non costanti criteri reperibili nella giurisprudenza — in particolare, del Tribunale di Roma — in tema di lesione della reputazione: ci si intende riferire al rilievo dato talvolta ai destinatari della notizia diffamatoria, alle modalità di presentazione della notizia lesiva, all'autorevolezza della casa editrice, al prestigio dell'autore e al grado della colpa.

In conclusione, il giudicato in commento innovando il regime instaurato dal medesimo Tribunale a seguito della c.d. sentenza pilota (27 marzo 1984, Pannella c. Scalfari) e poi applicato da tutti gli altri organi giudicanti, assolve così al compito di adeguare la giurisprudenza in materia alla reale, progressiva incidenza nel vivere civile della televisione e dei media in genere.

2. L'entità del risarcimento del danno non patrimoniale è di 600 milioni di lire; somma che non ha precedenti (per un ordine di grandezza paragonabile v. Cass. 5 dicembre 1992, n. 12951, in questa *Rivista*, 1993, 373, 500 milioni; e Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, *ivi*, 1993, 383, 400 milioni) (sull'argomento v. RICCIUTO - ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, Cedam, 1990; SCARSELLI - ZENO-ZENCOVICH, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma*, in questa *Rivista*, 1995, 701).

3. L'istanza di pubblicazione della sentenza di condanna è stata respinta dal Giudice con la motivazione che « considerato il tempo trascorso dall'evento dannoso, non sembra che la pubblicità della decisione potrebbe contribuire in misura apprezzabile alla riparazione del danno ». Da ciò si desume che il requisito della « rilevante entità » del risarcimento del danno è (necessario, ma) non sufficiente per ottenere l'ordine di pubblicazione, ma per una diversa impostazione v. Cass. 1 marzo 1993, n. 2491, in questa *Rivista*, 1993, 383.

Varrà ricordare sinteticamente le proprietà dell'istituto. L'attitudine riparatoria del mezzo è di tipo supplementare, non alternativo, alla riparazione pecuniaria, « tale per cui è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice verificare se l'esigenza di riparazione mostrata dal danneggiato possa dirsi soddisfatta con l'allocatione allo stesso di una somma di denaro, ovvero se, in aggiunta a questa, occorra ordinare la divulgazione della decisione, sempre, bene inteso, che la parte lesa abbia esplicitato una richiesta in tal senso » (BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, in ALPA - BESSONE, *La responsabilità civile*, 1987, 456, op. cit.).

La dottrina è divisa tanto sulla natura quanto sull'efficacia dell'istituto. Secondo taluni si tratta di una forma di riparazione del danno morale omogenea al bene leso e, quindi, particolarmente idonea a restituire decoro e reputazione alla persona offesa nella propria personalità morale dalla informazione falsa, errata od omissiva e, comunque, sfavorevole (così, AULETTA, in *La riparazione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in ALPA - BESSONE - BONESCHI, *Il diritto dell'identità personale*, Padova, 1981; DE CUPIS, in *Il danno*, Milano, 1979, II, 338 ss.; GARUTTI - MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 98 ss.; SALVI, in *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, 251; RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, 219).

ALESSANDRO SCARSELLI